DELIBERA N. 6 del 05/03/2025
PROT. N. 114

OGGETTO: LINEE GUIDA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DELLA LIGURIA

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2022 n. 183 "Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista";
Ricordato che la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti è di competenza, nelle more del regolamento ministeriale per l'attuazione della ripartizione tra organi inquirenti e requirenti, del Consiglio direttivo, mentre nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti del Collegio dei revisori degli OFI territoriali;
Visto il regolamento interno dell'Ordine della professione sanitaria di Fisioterapista della Liguria approvato dal Consiglio Direttivo in data 24/10/2023;
Richiamata la delibera della Commissione straordinaria centrale FNOFI del 25 gennaio 2023 di adozione del Codice deontologico del fisioterapista, già fatto proprio dalla FNO TSRM PSTRP, nel testo redatto dall'A.I.F.I., in allora Associazione professionale maggiormente rappresentativa in data 7 ottobre 2011;
Richiamata la delibera n. 90/2024 della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di adozione delle Linee guida per il procedimento disciplinare avanti al Comitato Centrale nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti del Collegio dei revisori degli OFI territoriali;
Rilevata la necessità di procedere all'approvazione di linee guida per il procedimento disciplinare avanti al Consiglio Direttivo nei confronti degli iscritti all'Ordine della professione sanitaria di Fisioterapista della Liguria;
Esaminati gli schemi predisposti dalla Federazione nazionale egli ordini della professione sanitaria di fisioterapista;
Su proposta del Segretario,

DELIBERA

di approvare e adottare le allegate Linee guida per il procedimento disciplinare avanti al Consiglio Direttivo dell'Ordine Regionale della professione sanitaria di Fisioterapista della Liguria nei confronti degli iscritti a suddetto Ordine;
Genova,

Segretario
Dott. Francini Luca

Presidente
Dott.ssa Dell'Eva Anna Maria

LINEE GUIDA PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DELL'ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DELLA LIGURIA

Approvate con delibera n. 6 nella seduta del Consiglio Direttivo del 04/03/2025

Premessa

Nelle more della pubblicazione del nuovo Regolamento ministeriale in tema di giudizio disciplinare, previsto dall'art. 4, comma 5, Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in ossequio al capo IV del D.P.R. 221/1950, o dello Statuto federativo, si applicano le seguenti linee guida per i procedimenti disciplinari di competenza dell'Ordine territoriale sugli iscritti all'Albo dei Fisioterapisti e all'Elenco speciale ad esaurimento dei fisioterapisti (di cui al D.M. 9 agosto 2019).

Riferimenti di legge e altri documenti

- D.Lgs. CPS 13 settembre 1946, n. 233, Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
- D.P.R. 10 dicembre 1959 n. 1360, Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, riguardante gli Ordini delle professioni sanitarie;
- LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
- DECRETO 13 marzo 2018, Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 2022, n. 183, Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista;
- CODICE DEONTOLOGICO DEL FISIOTERAPISTA, adottato con delibera della Commissione straordinaria centrale FNOFI del 25 gennaio 2023.

Definizioni e principi generali

1. Funzioni dell'Ordine

1.1Spetta all'Ordine vigilare sugli iscritti agli albi (e agli elenchi speciali ad esaurimento), in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e del codice deontologico.

1.2 L'obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l'appartenenza necessaria agli Ordini risponde anche alla funzione di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell'Ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal

modo garantendo l'interesse generale al corretto esercizio della professione e l'affidamento della collettività.
1.3 L'esclusività della funzione professionale, definita anche da limitazioni all'accesso imposte dal legislatore ordinario, rinviene giustificazione, come rilevato da attenti autori, per molte professioni, tra le quali quella sanitaria, proprio dall'esistenza di un effettivo interesse pubblico da tutelare.

2. Codice deontologico del fisioterapista
2.1 Il Codice deontologico che, insieme di leggi e regolamenti cui il professionista sanitario deve attenersi nell'esercizio professionale, disciplina il corretto esercizio dell'attività professionale e dei rapporti.
2.2 Le professioni sanitarie hanno emanato un codice deontologico ancora prima di essere ordinate ai sensi della L. n. 3/2018. Nelle more dell'adozione del nuovo codice deontologico della professione sanitaria ordinata di fisioterapista da parte del Consiglio nazionale, si fa riferimento al Codice deontologico emanato dall'allora Associazione maggiormente rappresentativa AIFI, fatto proprio dalla Commissione straordinaria della Federazione nazionale.

3. Scopo e campo di applicazione
3.1 In attesa del regolamento ministeriale che riformi il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e che consenta la costruzione degli Uffici Istruttori di Albo, quest'Ordine ritiene fondamentale dotarsi di alcune linee guida per l'esercizio della responsabilità disciplinare.
3.2 Il presente documento ha lo scopo di definire le responsabilità, i criteri, le modalità operative e vuole offrire elementi di conoscenza, approfondimento e tecnicalità relative alla funzione istituzionale in tema di procedimenti disciplinari in capo all'Ordine.
3.3. Il potere disciplinare dell'Ordine Professionale è attribuito a tutela della professione, della salute, della dignità dei professionisti.

4. Destinatari
4.1 Sono soggetti al potere disciplinare gli iscritti all'Albo dei Fisioterapisti e all'Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti, previsto dal D.M. 9 agosto 2019, dell'Ordine territoriale.
4.2 Gli iscritti all'Ordine, nell'esercizio della professione, sono tenuti al rispetto di leggi e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza mantenendo in ogni occasione il decoro professionale
4.3. I professionisti iscritti devono rispettare gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità.
4.4 Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

5. Consiglio direttivo in funzione disciplinare
5.1 Ai sensi del Capo I del DPCS 13.9.46 n. 233 così come modificato all'art. 4 della L. n. 3/2018, l'Ordine vigila sugli iscritti agli albi ed elenchi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione

correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro, delle norme deontologiche.
5.2 Nelle more dell'attuazione dei principi di separazione tra uffici requirenti e giudicanti, si applicano le norme contenute nel D.P.R. n. 221/1950 (artt. 38 e ss.).

6. Fasi del procedimento disciplinare
6.1. Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi:
- segnalazione o acquisizione di informazioni;
- prima verifica del presidente dell'ordine o suo delegato;
- audizione preliminare dell'interessato/a (preliminare alla contestazione);
- relazione del presidente al consiglio direttivo e delibera di apertura / archiviazione del procedimento;
- contestazione disciplinare;
- seduta disciplinare e provvedimento;
- impugnazioni;
- esecuzione.

7. Segnalazione o acquisizione di informazioni
7.1 La segnalazione può avvenire da parte di Autorità pubbliche (Procura, Prefetto, NAS o altra Polizia Giudiziaria, Dipartimenti Prevenzione) datori di lavoro o tramite informazioni assunte da privati (cittadini, pazienti, altri professionisti…) o acquisite a mezzo dei mass media.
7.2 Tutte le informazioni raccolte sono da trattare con particolare attenzione e riservatezza. Una particolare attenzione va posta nei confronti di scritti anonimi (da valutare con particolare attenzione, e da trattare solo se particolarmente precisi e circostanziati).

8. Prima verifica del Presidente dell'Ordine
8.1 Una volta pervenuta la segnalazione o acquisita l'informazione, spetta al Presidente dell'Ordine o ad un suo delegato una prima verifica.
8.2 Il Presidente, o suo delegato svolge una sommaria verifica delle circostanze, senza particolari formalità.
8.3 Il Presidente informa, con cadenza trimestrale, il Consiglio direttivo in merito a tutte le segnalazioni pervenute.

9. Audizione dell'interessato
9.1 Il Presidente dell'Ordine, in esito alla prime valutazioni e acquisizioni, ritenute attendibili le circostanze, convoca l'iscritto/a, a mezzo pec, per un'audizione preliminare, per acquisire ogni utile elemento al fine di valutare l'apertura di un procedimento disciplinare.
9.2 La convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora, luogo dell'incontro, motivo dell'incontro.
9.3. Tra l'invio e data della convocazione, salvo urgenze, devono decorrere almeno sette giorni.
9.4 L'iscritto/a compare personalmente. Il sanitario convocato può richiedere la presenza del proprio legale di fiducia e avere accesso, a richiesta, al fascicolo degli atti.

9.5 È necessario evitare toni inquisitori e presunzioni di colpevolezza considerando che l'audizione si svolge in una fase preliminare alla celebrazione del procedimento disciplinare ed ha esclusivamente lo scopo di assumere le informazioni necessarie alla decisione del Consiglio direttivo di aprire il procedimento o, in alternativa, alla immediata archiviazione.
9.6 Durante l'audizione è presente solo il Presidente (o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente) ed un collaboratore/funzionario non componente il Consiglio direttivo, con funzioni di mera verbalizzazione.
9.7 Dell'audizione viene redatto un verbale che riporti, oltre l'intestazione:
- il giorno, mese ed anno;
- i nomi degli intervenuti;
- il riferimento alla convocazione;
- le dichiarazioni rese dall'interessato/a e eventuali documenti consegnati
9.8 Il verbale è redatto sotto la responsabilità del Presidente e deve essere firmato dall'audito e dal Presidente dell'Ordine. Una copia del verbale, firmata in ogni foglio, va consegnata all'audito. Se l'iscritto si rifiuta di firmare il verbale di audizione, il Presidente sottoscrive da solo il relativo verbale, specificando i motivi in base ai quali l'iscritto si è rifiutato di sottoscriverlo.
9.9 Il Presidente, nella presente fase, può acquisire informazioni e sentire persone informate.

10. Relazione del Presidente al Consiglio direttivo e delibera di apertura del procedimento
10.1 Il Presidente dell'Ordine, ogni qual volta procede all'audizione, relaziona al Consiglio direttivo le risultanze dell'audizione e delle informazioni eventualmente assunte.
10.2 Il Consiglio direttivo può assumere tre decisioni:
- archiviare, in questa fase, la procedura per insussistenza dei presupposti;
- dare mandato al Presidente di procedere ad altre attività istruttorie (acquisizione documenti o audizione di persone informate);
- deliberare, qualora sussistano elementi idonei alla contestazione disciplinare, l'apertura del procedimento disciplinare, formulando la contestazione di addebito e nominando un componente relatore.
10.3 Il Consiglio direttivo, in questa fase, non è chiamato ad esprimere alcun giudizio sulla colpevolezza o meno del sanitario, ma deve limitarsi ad accertare se, in base all'istruttoria già svolta, esistano i presupposti per dar luogo ad un procedimento disciplinare.
10.4 Dal momento dell'apertura del procedimento disciplinare, il sanitario interessato non ha più diritto di trasferirsi ad altro Ordine, né a cancellarsi, fino al termine del procedimento stesso (artt. 10, comma 2, e 11, D.P.R. 221/50).

11. Contestazione disciplinare
11.1. La delibera di apertura del procedimento disciplinare contiene la contestazione disciplinare.
11.2 La contestazione degli addebiti deve:
- essere circostanziata e indicare le norme o i precetti, anche deontologici, violati;
- assegnare un termine non inferiore a 20 giorni, prorogabile su richiesta, per le difese scritte;
- indicare giorno, luogo e ora della seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare per l'audizione, evidentemente successiva alla scadenza del termine sopra assegnato;

- indicare la facoltà per l'incolpato/a di chiedere la visione dei documenti istruttori e di chiedere con preavviso di 5 giorni un motivato differimento, con espresso avvertimento che in caso di contumacia si procederà comunque;
- indicare la possibilità per l'incolpato/a di farsi assistere da un legale.

11.3 È particolarmente importante indicare con estrema cura gli addebiti: infatti il giudizio potrà poi essere svolto solo sulla base degli addebiti formulati senza alcuna possibilità di contestare fatti diversi, non esplicitamente menzionati tra gli addebiti.

12. Seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare

12.1 Per la validità della seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare, deve essere presente la maggioranza dei componenti del Consiglio e si svolge nella prima fase alla presenza dell'incolpato/a. La composizione del Consiglio direttivo in sede disciplinare, durante l'audizione e la fase decisionale, non può modificarsi, anche nel caso di necessità di più sedute. Alla seduta non possono partecipare il legale dell'Ordine né altri soggetti.

12.2 In apertura, il Consigliere designato relatore svolge una sintetica relazione sulla contestazione e sugli elementi acquisiti, senza avanzare alcun giudizio.

12.3 Viene quindi sentito l'incolpato/a, che può essere assistito da un avvocato che, in questa fase, può intervenire direttamente per brevi considerazioni. L'incolpato/a può presentare memorie e documenti e possono essergli rivolti quesiti.

12.4 La seduta procede immediatamente, a porte chiuse, per la decisione che può essere: proscioglimento o irrogazione di una delle sanzioni previste. La decisione viene assunta a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente spareggia.

12.5 Al termine della seduta viene redatto il verbale che contiene il dispositivo della deliberazione. Il dispositivo è riportato nel verbale.

12.6 La verbalizzazione resta di competenza del Segretario dell'Ordine, senza assistenza di collaboratori.

12.7 Il provvedimento di conclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, viene redatto successivamente. Tale provvedimento viene notificato all'interessato e all'Ordine territoriale di appartenenza.

13. Sanzioni Irrogabili

13.1. Le sanzioni irrogabili sono:
- avvertimento, che consiste nel diffidare il sanitario a non ricadere nella sanzione;
- censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi o per il periodo previsto dal provvedimento penale o interdittivo di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 aprile 1950;
- radiazione all'Albo.

14. Provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare

14.1 Il provvedimento che conclude il giudizio disciplinare assume la valenza di una sentenza è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

14.2 Il provvedimento deve riportare, oltre all'intestazione e data e luogo della seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare:

- composizione del collegio giudicante;
- nominativo dell'incolpato/a e contestazione;
- sintetica cronistoria della procedura;
- sintetica esposizione delle difese dell'incolpato/a;
- motivazione del provvedimento (elementi di prova della responsabilità, valutazione delle difese, valutazioni sulla violazione disciplinare, valutazione del grado di colpa, graduazione della sanzione);
- la sanzione / la decisione di non sanzionare;
- la previsione della possibilità di ricorso alla C.C.E.P.S. (in caso di sanzione irrogata);
- data e sottoscrizione dell'estensore, del Presidente e del Segretario dell'Ordine.

14.3 Il provvedimento (anche di archiviazione) va notificato all'interessato via pec.
14.4 L'esito del procedimento disciplinare va comunicato alla FNOFI, al Ministero della Salute, al Procuratore della Repubblica della circoscrizione.
14.5 Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo, quando sia spirato il termine concesso all'interessato per proporre impugnazione (30 giorni dalla notifica del provvedimento) dinanzi alla C.C.E.P.S. o se e quando l'impugnazione venga respinta dalla stessa Commissione.

15. Ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.
15.1 Contro le decisioni del Consiglio direttivo in sede disciplinare, è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.), organo di giurisdizione speciale con sede presso il Ministero della Salute.
15.2 Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale, affinché la sanzione sia da considerarsi esecutiva, è necessario che l'Ordine, una volta comunicato il rigetto del ricorso o scaduto il termine per lo stesso, stabilisca la decorrenza della sanzione e, nel caso della sospensione, l'inizio e la fine della stessa, dandone espressa comunicazione all'iscritto.

16. Sospensione di diritto dell'iscritto.
16.1 La sospensione di diritto dell'iscritto non è il frutto di un procedimento disciplinare ma una sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale dell'iscritto. È evidente che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non possa svolgere l'attività professionale, salvo che il giudice non lo autorizzi, in deroga, per motivi di necessità.
16.2. La sospensione di diritto viene inflitta automaticamente con il verificarsi di fattispecie tassativamente previste dalla legge.
16.3 L'art. 43, primo comma, del D.P.R. 221/50 va letto alla luce del novellato Codice di procedura penale; pertanto, comporta *ope legis* la sospensione dall'esercizio professionale:
- la emissione di un provvedimento che dispone gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;
- l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma 2, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
- l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma 3, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una

o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

16.4 Trattandosi non di provvedimento emesso a seguito di valutazione disciplinare, bensì di applicazione automatica legata al verificarsi delle fattispecie previste dalla legge, la sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio Direttivo che ha il compito di tenere l'Albo professionale.

16.5 La sospensione di diritto può essere pronunciata solo a seguito di comunicazione ufficiale proveniente dalla competente autorità e dura fino a quando avrà effetto il provvedimento della magistratura. Una volta cessato il provvedimento restrittivo, il sanitario potrà riprendere immediatamente la sua attività lavorativa.

17. Astensione e ricusazione di un componente del Consiglio direttivo.

17.1. L'art. 64 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: "*I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto*".

17.2 I casi di astensione e ricusazione riguardano, ovviamente, i componenti del Consiglio direttivo, competenti a svolgere i procedimenti disciplinari.

L'art. 64 fa espresso rinvio all'art. 51 del Codice di procedura civile, che elenca i casi nei quali i componenti degli organi giurisdizionali hanno l'obbligo di astenersi.

Secondo l'art. 51, comma 1, c.p.c. "*Il giudice ha l'obbligo di astenersi:*

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuna dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa".

17.3 Quando ricorrano i casi di cui trattasi, i componenti del Consiglio direttivo devono astenersi o possono essere oggetto di ricusazione da parte dell'incolpato, ai sensi dell'art. 52 del c.p.c.

17.4 I giudici disciplinari, come recita l'art. 64 del D.P.R. 221/50, devono comunque astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto. Oltre ai casi di astensione obbligatoria appena elencati, l'art. 51, comma 2, del c.p.c. prevede che: "*In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore*".

18. Prescrizione del procedimento disciplinare.

18.1 Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 221/50: "*L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni*". I cinque anni decorrono dall'ultimo atto o fatto censurabile deontologicamente.

18.2 Quando la violazione della regola deontologica consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato compiuto l'ultimo atto.

18.3 L'inizio del procedimento disciplinare (con la comunicazione della contestazione di addebito) interrompe la prescrizione, che comincerà a decorrere di nuovo se il procedimento non dovesse avere seguito.

18.4 Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione (in base al quale l'Ordine deve iniziare il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza penale.

18.5 E' importante che l'apertura del procedimento e la contestuale sospensione dello stesso in pendenza del giudizio penale sia formalizzata dal Consiglio direttivo, con apposita motivata deliberazione di apertura (e contestazione degli addebiti di cui al capo di imputazione del procedimento penale) e sospensione del procedimento disciplinare. Detta decisione dovrà essere comunicata, oltre che all'interessato, alla FNOFI, alla Procura di competenza e al Ministero della Salute.

19. Atti allegati:

- doc. n. 1: convocazione per audizione preliminare;
- doc. n. 2 a: verbale audizione preliminare (comparizione iscritto/a);
- doc. n. 2 b: verbale audizione preliminare (mancata comparizione iscritto/a);
- doc. n. 3: delibera di apertura/archiviazione procedimento disciplinare;
- doc. n. 4: verbale Consiglio direttivo – fase disciplinare;
- doc. n. 5: provvedimento di conclusione procedimento disciplinare.

Genova, 04/03/2025

doc. n. 1: convocazione per audizione preliminare

Data
Prot.

Gentile iscritto/a
dott. / dott.ssa _____
PEC

Oggetto: convocazione per audizione (art. 39 – DPR 221/1950)

In relazione ai seguenti fatti (descrivere in modo breve ma esaustivo i fatti contestati),_____
_____
_____
_____

il/la dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti/Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti presso questo Ordine al n. ____, è convocato/a, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 221/1950, davanti al Presidente dell'Ordine dott./dott.ssa _____, per il giorno _____, ore _____, presso_____.

L'audizione è preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare e non costituisce avvio della procedura.

Si avvisa l'iscritto/a che:

- in sede di audizione potrà depositare memorie e documenti utili a chiarire la situazione;
- potrà altresì farsi assistere da un legale di sua fiducia, comunicandone anticipatamente la partecipazione alla seduta;
- potrà chiedere l'accesso alla documentazione acquisita allo stato della procedura;
- in caso di motivato impedimento alla comparizione, vorrà darne comunicazione con congruo preavviso;
- la mancata giustificata comparizione non impedisce la prosecuzione della procedura;
- dell'audizione verrà redatto sintetico verbale.

Distinti saluti.

Il Presidente dell'Ordine
dott./dott.ssa

doc. n. 2 a: verbale audizione preliminare (comparizione iscritto/a)

Data
Prot.

VERBALE AUDIZIONE PRELIMINARE – COMPARIZIONE

Dott./dott.ssa _____ - convocazione per audizione (ex art. 39 – DPR 221/50)

VISTA

la delibera dell'Ordine n. __ prot._____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare";
PREMESSO
che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti/ elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n. ____, è stata convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il giorno _____, alle ore _____, presso _____ è presente il/la Presidente dell'Ordine, dott./dott.ssa _____, nonché il collaboratore dell'Ordine _____, in funzione di mero verbalizzante.
È presente il/la dott./dott.ssa _____, ritualmente convocata.
Si dà atto che è presente per l'assistenza, l'avv. _____, del Foro di _____, quale legale di fiducia dell'audito/a. Si ricorda al legale che la funzione, in questa fase, è di assistenza e non di rappresentanza e quindi il legale non può interloquire direttamente.
Il Presidente, in relazione ai fatti evidenziati nella convocazione:
- ricorda la natura di audizione preliminare dell'incontro;
- rappresenta che la stessa non costituisce contestazione disciplinare, ma occasione per consentire l'acquisizione di informazioni utili in merito alle questioni indicate nella convocazione;
- chiarisce che è riservata l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare.
In relazione ai fatti evidenziati nella convocazione, si pongono i seguenti quesiti (verbalizzare domande e risposte).

_____

_____

_____

_____

_____

_____

L'iscritto/a viene invitata ad aggiungere quanto ritiene di interesse per l'Ordine sui fatti oggetto della audizione preliminare e a depositare eventuale documentazione (descrivere quanto depositato).
L'iscritto/a dichiara _____

_____

_____

_____

_____ e deposita:

_____

Alle ore _____, l'incontro viene chiuso.

L'iscritto/a convocata
dott./dott.ssa

Il Presidente dell'Ordine
dott./dott.ssa

Il verbalizzante (non componente del C.D.)
dott./dott.ssa

Il Legale
avv.

doc. n. 2 b: verbale audizione preliminare (mancata comparizione iscritto/a)

Data
Prot.

VERBALE AUDIZIONE PRELIMINARE – MANCATA COMPARIZIONE

Dott./dott.ssa _____ - convocazione per audizione (ex art. 39 – DPR 221/50)

VISTA

la delibera dell'Ordine n. __ prot._____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare"

PREMESSO

che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti/ Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n.____ , è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____;

PRESO ATTO

che l'iscritto/a non ha provveduto a chiedere differimento dell'audizione o a comunicare impedimento alla presenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il giorno _____, alle ore _____, presso _____ è presente il/la Presidente, nonché il collaboratore dell'Ordine _____, in funzione di mero verbalizzante. Decorsi 30 minuti dall'orario prefissato, preso atto della mancata comparizione del dott./dott.ssa _____, ritualmente convocato/a, si prende atto della mancata comparizione, dichiarando chiusa la seduta e riservandosi ogni opportuna decisione

Il Verbalizzante (non componente del C.D.)
_____

Il Presidente dell'Ordine
dott./dott.ssa

doc. n. 3: delibera di apertura/archiviazione procedimento disciplinare

Data
Prot.

DELIBERA DI APERTURA/ARCHIVIAZIONE DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Il Consiglio direttivo dell'Ordine _____

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;
- gli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 221/1950
- il codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista del 25 gennaio 2023;
- la delibera dell'Ordine n. __ prot._____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare"

PREMESSO

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____, c.f._____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti / Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n. ___, è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____, allegata agli atti del procedimento;
- che, in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale dd. _____ prot. _____ di cui viene data integrale lettura e viene allegato agli atti del procedimento (oppure: - che nessuno è comparso all'audizione preliminare;)

SENTITA

la relazione del Presidente;

ESAMINATI

i seguenti atti e documenti: _____

CONSIDERATO

che (descrivere il comportamento contestato), imputabili all'iscritto/a, possono costituire violazione delle norme _____ e dei seguenti articoli del Codice deontologico (indicare articoli)

DELIBERA

- l'archiviazione della procedura per insussistenza dei fatti contestati;
- il mandato al Presidente di procedere ad ulteriori accertamenti: ...
- l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del/della dott./dott.ssa ……, c.f._____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti / Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n. _____.

Si contesta il seguente addebito disciplinare
(descrivere il comportamento contestato),
Detti comportamenti, imputabili all'iscritto/a, possono costituire violazione delle norme _____ e dei seguenti articoli del Codice deontologico (indicare specificamente articoli).
L'incolpato/a viene convocato/a per l'audizione per il giorno _____ alle ore _____ presso _____.
Si nomina quale relatore il consigliere _____

L'incolpato/a:
- può presentare difese scritte e documenti entro 20 giorni dalla ricezione della presente contestazione al seguente indirizzo pec (_____);
- può presentare, in caso di grave e documentato impedimento ad essere presente all'audizione, istanza di differimento;
- ha la facoltà di chiedere la visione dei documenti istruttori e di chiedere, con preavviso di 5 giorni rispetto alla data fissata per la convocazione, un differimento dell'audizione;
- ha la facoltà di farsi assistere da un legale, anche in sede di audizione, previo preavviso della partecipazione.

Si avvisa che, in caso di contumacia, il procedimento disciplinare segue il suo corso.

Il Segretario
dott./dott.ssa

Il Presidente dell'Ordine
dott./dott.ssa

doc. n. 4: verbale Consiglio direttivo – fase disciplinare

Data
Prot.

VERBALE DELLA SEDUTA DISCIPLINARE

Il Consiglio direttivo dell'Ordine _____
riunito in sede disciplinare nella seduta del _____;
dato atto che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: _____;
dato atto che è/ non è presente l'incolpato/a dott./dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'albo dei Fisioterapisti / Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n. _____, assistito/a dall'avv. _____, del Foro di _____, quale legale di fiducia;

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;
- gli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 221/1950
- il Codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista del 25 gennaio 2023;
- la delibera dell'Ordine n. __ prot._____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare"

PREMESSO

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____ è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____, allegata agli atti del procedimento;
- che, in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale dd. _____ prot. _____ (oppure: - che, alla data fissata per l'audizione, nessuno è comparso);
- che, con delibera del _____ prot. _____, il Consiglio direttivo ha provveduto all'incolpazione per i seguenti fatti (riportare il capo di incolpazione);

SENTITA

la relazione del Consigliere relatore,

ESAMINATA

la memoria dell'incolpato/a pervenuta in data _____ e i documenti allegati alla stessa, nonché i seguenti atti e documenti: _____

SI PROCEDE

all'audizione dell'incolpato/a che:
- dichiara quanto segue: …….;
- deposita memoria illustrativa e documenti;
- chiede ……

oppure (in caso di mancata comparizione)

ACCERTA

la mancata comparizione dell'incolpato/a alla presente seduta.

****

In esito all'audizione, alle ore _____, la seduta prosegue a porte chiuse per la delibera.
Alle ore _____, il Consiglio direttivo, nella composizione sopra descritta, all'unanimità/maggioranza, dopo ampia discussione, ha così deliberato:
1) IL PROSCIOGLIMENTO DELL'INCOLPATO/A PER INSUSSISTENZA DELL'ADDEBITO;
2) L'IRROGAZIONE ALL'INCOLPATO/A DELLA SEGUENTE SANZIONE DISCIPLINARE:
- DIFFIDA A NON REITERARE IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- CENSURA, BIASIMANDO IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER UN PERIODO PARI A _____ O PER IL PERIODO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO PENALE O INTERDITTIVO DI CUI ALL'ART.43 DEL DECRETO DEL PRES. DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950;
- RADIAZIONE DALL'ALBO DEI FISIOTERAPISTI.

Il provvedimento di conclusione della procedura viene reso con autonomo atto da notificarsi all'incolpato/a.

Il Segretario
dott./dott.ssa

Il Presidente dell'Ordine
dott./dott.ssa

doc. n. 5: provvedimento di conclusione procedimento disciplinare

Data
Prot.

DELIBERA DI CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

INCOLPATO: DOTT. / DOTT.SSA _____

Il Consiglio direttivo dell'Ordine _____
riunito in sede disciplinare nella seduta del _____;
dato atto che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio direttivo: _____;
in relazione al procedimento disciplinare nei confronti l'incolpato/a dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti / Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti presso quest'Ordine al n. ___, assistito/a dall'avv. _____, del Foro di _____, quale legale di fiducia

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;
- gli artt. 3_ e seguenti del D.P.R. n. 221/1950;
- il codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista del 25 gennaio 2023;
- la delibera del Consiglio direttivo n. __ prot._____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare avanti all'Ordine territoriale";

PREMESSO

- che il Consiglio direttivo dell'Ordine della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti degli iscritti all'Albo dei Fisioterapisti e all'Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti;

PREMESSO

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____ è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la la convocazione), avanti al Presidente / Vicepresidente dell'Ordine per il giorno _____ ore _____ presso _____, allegata agli atti del procedimento;
- che, in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale dd. _____ prot. _____ (oppure: - che, alla data fissata per l'audizione, nessuno è comparso);
- che, con delibera del _____ prot. _____, il Consiglio direttivo ha provveduto all'incolpazione per i seguenti fatti (riportare il capo di incolpazione);

SENTITA

la relazione del Consigliere relatore,

ESAMINATA

la memoria dell'incolpato/a pervenuta in data _____ e i documenti allegati alla stessa, nonché i seguenti atti e documenti: _____

ASCOLTATO/A

l'incolpato/a dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, assistito/a dall'avv. _____, del Foro di _____, quale legale di fiducia, e compiutamente esaminate le difese svolte

ESAMINATI

atti e documenti acquisiti

DELIBERA

per i seguenti motivi: (descrizione dei fatti, verifica della loro esattezza tramite testimonianza/documenti/altre acquisizioni; valutazione sulla volontarietà e colpa; richiamo alle violazioni di norme e Codice deontologico, _____)

1) IL PROSCIOGLIMENTO DELL'INCOLPATO/A PER INSUSSISTENZA DELL'ADDEBITO;
2) L'IRROGAZIONE ALL'INCOLPATO/A DELLA SEGUENTE SANZIONE DISCIPLINARE:
- DIFFIDA A NON REITERARE IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- CENSURA, BIASIMANDO IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER UN PERIODO PARI A _____ O PER IL PERIODO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO PENALE O INTERDITTIVO DI CUI ALL'ART.43 DEL DECRETO DEL PRES. DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950;
- RADIAZIONE DALL'ALBO DEI FISIOTERAPISTI.

Il presente provvedimento viene comunicato all'iscritto/a, alla FNOFI, nonché al Ministero della salute e alla Procura della Repubblica, competente per territorio.
Il provvedimento sanzionatorio diviene esecutivo quando:
- sia trascorso il termine di 30 gg previsto dall'art. 43 DPR 221/1950, senza che sia stato proposto ricorso alla CCEPS,
- oppure quando sia stato proposto ricorso alla CCEPS e questo sia stato respinto.

La determinazione della decorrenza della sospensione è comunicata con autonomo atto.

Data

Il Segretario
dott.

Il Presidente
dott.